ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI STRADE A TRAFFICO INTERNAZIONALE (AGR), CON ALLEGATI, APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA DAL 15 NOVEMBRE 1975 AL 31 DICEMBRE 1976, E SUA ESECUZIONE

Art. 15 (Accordo)

Dichiarazione relativa all'articolo 13 del presente Accordo

Ogni Stato potra', nel momento in cui firmera' il presente Accordo o deporra' il proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che esso non si considera vincolato dall'articolo 13 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 13 nei confronti di qualsiasi delle Parti contraenti che abbia fatto tale dichiarazione.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 922
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-europeo-sulle-grandi-strade-a-traffico/accordo-art-15-dichiarazione-relativa-all-articolo-13-del-presente-accordo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it